

Lo Statuto della Fondazione Montagne Italia

Art. 1

Costituzione e scopi

È costituita la fondazione, denominata "Fondazione Montagne Italia", in breve "F.M.I.", di seguito Fondazione.

Scopo della Fondazione è quello di perseguire ogni azione diretta a favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree montane italiane, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale ed equi rapporti sociali tra tutti i residenti sul territorio nazionale. L'interesse della Fondazione è pertanto finalizzato a supportare efficacemente i Comuni montani, singoli e associati, i Consorzi di bacino imbriferi e le Comunità locali nella promozione e nello sviluppo del territorio, dando piena attuazione a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 44 della Costituzione e all'art. 174 del Trattato di Lisbona sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, e attivando tutte le risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate alle azioni di green economy e di sviluppo sostenibile.

La figura giuridica è la Fondazione di Partecipazione. Il nome individuato per il costituendo ente è Fondazione Montagne Italia.

L'interesse perseguito è, per sua stessa definizione, di pubblica utilità senza finalità di lucro.

Art. 2

Attività

Per dare piena e concreta realizzazione al proprio scopo, la Fondazione – sulla base delle priorità indicate dagli organi e delle proprie disponibilità finanziarie – si adopererà per:

- realizzare nelle aree interne e montane comunità sostenibili e sicure fondate sulla valorizzazione delle vocazionalità e delle risorse territoriali, sull'efficienza energetica, sulla promozione e sulla cura dei servizi ecosistemici;
- valorizzare le specifiche realtà montane d'Italia,

promuovendo ogni possibile collegamento tra gli interessi socio-economici espressi dalle rispettive entità territoriali e demografiche e le linee di programmazione per lo sviluppo delle montagne, stabilite a livello europeo, nazionale, regionale e locale;

- promuovere ogni possibile collaborazione con istituzioni pubbliche e/o private e con gli organismi nazionali ed internazionali coinvolti nelle azioni di sviluppo delle aree montane;
- sostenere i territori montani, anche mediante forme di assistenza tecnica, nell'azione sviluppata a favore delle proprie specifiche realtà locali e nell'alta formazione tecnologica;
- avviare attività di ricerca, analisi, studi, progetti pilota e sperimentazioni nelle aree interne e montane;
- favorire processi in rete con altri servizi e strutture presenti a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale;

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione costituito dai beni e dai mezzi finanziari e dal patrimonio immobiliare e mobiliare e/o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi trasferiti dai soggetti fondatori. Tale ammontare sarà integrato dalle donazioni dei fondatori, dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, da beni, elargizioni, contributi, pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 4

Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato,

da Enti Territoriali, e da altri Enti Pubblici e privati;
d) dai contributi dei Fondatori e da eventuali quote di partecipazione;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5

Organi

Sono organi della Fondazione:

- Il Comitato dei fondatori
- Il Presidente
- Il Consiglio
- Il Comitato tecnico-scientifico
- Il Revisore unico

Art. 6

Comitato dei fondatori

Sono fondatori coloro che con le loro donazioni, in quote annuali o accorpate per più anni, conferiscono il fondo per il patrimonio della Fondazione. I fondatori deliberano a maggioranza l'ammissione di altri fondatori. Il Comitato dei fondatori è convocato dal Presidente, con avviso inviato almeno 15 giorni prima della data del suo svolgimento, almeno una volta l'anno, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per decisioni o orientamenti di particolare rilievo. Il Comitato dei fondatori, in prima convocazione, delibera con la presenza della maggioranza assoluta, in seconda convocazione delibera col voto della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle modifiche statutarie che possono essere deliberate, in prima convocazione, solo con la presenza dei due terzi dei fondatori e, in seconda convocazione, solo con la presenza della maggioranza. Il fondatore può delegare, in forma scritta, il proprio voto a un altro fondatore o a un suo rappresentante. Nessuno può esprimere più di un voto delegato; se un fondatore presente è delegato può esprimere un solo voto delegato oltre al proprio. Il Comitato dei fondatori nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente - in rappresentanza dell'altro socio fondatore -, il Consiglio, e, anche scegliendo fra i non fondatori, il Revisore dei conti. Il Comitato dei fondatori esprime indirizzi e indicazioni per le attività della Fondazione, ne approva i bilanci, esamina le questioni sottoposte dal Presidente o richieste da almeno 1/3 dei fondatori.

Art. 7

Presidente

Il Presidente è nominato per cinque esercizi. Il suo mandato è rinnovabile. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa della Fondazione, convoca e presiede il Comitato dei fondatori ed il Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, assume le decisioni necessarie per l'organizzazione, il personale ed il buon andamento delle attività della Fondazione, sentendo il parere del Consiglio, oppure, nei casi di urgenza, informandolo successivamente. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, può nominare un Direttore a cui delegare le sue responsabilità in materia di gestione della Fondazione, specificando contenuti e limiti di tale delega.

Art. 8

Consiglio

Il Consiglio, composto da un minimo di due e un massimo di otto membri, indicati dai fondatori, è nominato in numero paritetico fra i fondatori per un periodo di cinque esercizi ed è senza compenso. Il mandato dei suoi componenti è rinnovabile. Nel caso uno o più componenti siano indisponibili, per dimissioni o altro, il Comitato dei fondatori procede alla sostituzione. Per ciascuno dei componenti del Consiglio, al momento della nomina, vengono previsti precisi incarichi svolti nell'ambito delle attività della Fondazione. Il Consiglio, convocato e presieduto dal Presidente, promuove e coordina le attività della Fondazione. Il Consiglio delibera gli incarichi riguardanti gli organi della Fondazione. Il Consiglio nomina il Comitato tecnico-scientifico ed il suo Coordinatore determinandone la durata e l'eventuale compenso. Il Consiglio prende atto delle dimissioni di un fondatore o della sua decisione di interrompere il suo sostegno alla Fondazione, aggiornando prima della convocazione dell'Assemblea, l'elenco dei fondatori. Il Consiglio svolge le funzioni di organo di controllo della trasparenza e correttezza delle attività della Fondazione, nonché della loro efficacia e coerenza rispetto allo scopo statutario. Il Consiglio, nel caso di gravi violazioni dello scopo e dell'etica della Fondazione, delibera, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, la sospensione temporanea o l'esclusione di un fondatore dalla Fondazione. Tale delibera va trasmessa in forma scritta entro 48 ore al fondatore interessato che può presentare ricorso al Presidente il quale, entro i 30 giorni successivi, sottopone la decisione al Comitato dei fondatori.

Il Consiglio delibera sul cambiamento della sede legale e sull'apertura di nuove sedi.

Art. 9

Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti nelle discipline riguardanti le attività di cui all'art. 2, e dal Direttore è nominato dal Consiglio che ne indica, altresì, il Coordinatore proposto dal fondatore che non esprime la Presidenza della Fondazione e provvede alle integrazioni e alle sostituzioni. Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal Coordinatore che ne presiede le riunioni e ne organizza e coordina le attività. Il Comitato tecnico-scientifico promuove accordi e convenzioni, organizza una rete di collegamenti con centri, enti di ricerca, università, istituzioni, a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare alla Fondazione accessi aggiornati alle fonti, alle documentazioni, alle elaborazioni utili ai fini delle sue attività, nonché al fine di partecipare alle ricerche e agli studi avanzati in materia di sviluppo sostenibile.

Il Comitato tecnico-scientifico elabora analisi, rapporti, pareri e valutazioni di propria iniziativa o su richiesta degli altri organi della Fondazione. Il Comitato tecnico-scientifico collabora all'elaborazione e alla stesura di un Rapporto annuale della Fondazione; collabora, inoltre, all'elaborazione e alla stesura di un Rapporto quinquennale della Fondazione dedicato alla valutazione dei progressi e delle difficoltà dello sviluppo sostenibile a livello internazionale, europeo e nazionale.

Art. 10

Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore resta in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Art. 11

Sede legale

La sede legale è sita in Roma - Via Palestro 30, int.2.

Art. 12

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio il bilancio consuntivo e quello preventivo sono sottoposti all'esame del Comitato dei fondatori, entro il 30 aprile. La redazione dei bilanci dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia.

Art. 13

Durata e scioglimento

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento verrà nominato un liquidatore che provvederà, nel rispetto delle normative vigenti, alle operazioni di liquidazione, destinando l'eventuale attivo ai Comuni montani.

Art. 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 decide sulla esclusione del fondatore e sul recesso di un fondatore che può avvenire in ogni momento, fermo restando il dovere delle obbligazioni assunte.

Art. 15

Controversie

In caso di controversia, la competenza sarà devoluta ad un arbitrato o tentativo di conciliazione come per legge; in caso di mancato accordo il foro competente è Roma.

Art. 16

Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile in materia di Fondazione, nonché le altre norme nazionali e comunitarie in materia.

In sede di prima applicazione del presente Statuto il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo nominati alla stipula dell'Atto Costitutivo, durano in carica fino al termine di approvazione del primo bilancio di esercizio con i poteri previsti dal presente statuto e dovranno occuparsi dell'avvio delle attività della Fondazione.